



**Comitato Regionale Campania
Corte Sportiva di Appello**

Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI

Tel. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: cortesportiva@campania.fip.it

COMUNICATO UFFICIALE N. 725 DEL 15.02.2024

Corte Sportiva di Appello n. 14

Seduta del 15.02.2024

Presidente: Avv. Pasquale Raganati

Componenti: Avv. Antonella Batà, Avv. Marco Buzzo

- visto il reclamo presentato dalla Società A.S.D. Olimpia Agropoli avverso il provvedimento del Giudice Sportivo n. 398, di cui al C.U. n° 659 del 07/02/2024, relativo alla gara n° 1011 del Campionato Under 15 Eccellenza, con il quale veniva irrogata la squalifica del campo per 2 gare per invasione del campo di gioco, commessa da più persone. [art. 29,3B RG];
l'ammenda di Euro 550.00 come commutazione della squalifica del campo per invasione del campo di gioco, commessa da più persone. [art. 29,3B RG];
l'ammenda di Euro 100.00 per tentativo di aggressione, comportamento minaccioso o gravemente offensivo, commesso da più persone, fuori del campo di gioco [art. 29,5B RG];
l'ammenda di Euro 100.00 per tentativo di aggressione, comportamento minaccioso o gravemente offensivo, commesso da più persone, fuori del campo di gioco [art. 29,5B RG];
- sentito il primo arbitro sig. Alfonso Procida, il quale conferma quanto riportato nell'allegato a referto, sottolineando le continue offese e minacce del pubblico tifoso dell'Agropoli anche a fine gara, malgrado la squadra avesse vinto la partita, anche nei confronti di una dirigente della stessa squadra, sig.ra Floriana Russo; precisa ulteriormente che alla fine dell'intervallo, nel rientrare nel campo di gioco, veniva colpito da un pacchetto di fazzoletti lanciato dagli spalti e che nello stesso frangente un tifoso della squadra di Agropoli, sceso sul terreno di gioco e posizionatosi vicino alla panchina, offendeva gli arbitri per poi allontanarsi; precisa ulteriormente che a fine partita due o tre ragazzi hanno attraversato il campo senza particolari problemi, mentre uno spettatore, sceso dalla tribuna ed entrato anch'egli in campo, profferiva ancora espressioni offensive nei confronti degli arbitri; aggiunge comunque, di riconoscere di aver personalmente tenuto un comportamento non consono al ruolo, essendosi rivolto, a seguito delle offese e minacce derivate dal pubblico fin dall'inizio della partita, direttamente ad uno spettatore;
- irraggiungibile il secondo arbitro;
- sentita la sig.ra Floriana Russo, dirigente della squadra di Agropoli, la quale conferma il comportamento particolarmente agitato del pubblico presente e che a fine partita un tifoso è sceso in campo profferendo offese nei suoi confronti; non sa dire se qualcuno sia sceso in campo durante l'intervallo; precisa ulteriormente di avere, su richiesta degli stessi giocatori, come del resto riportato nell'allegato a referto, invitato più volte il pubblico a tenere un comportamento più tranquillo nello stesso interesse della squadra;
- sentito il sig. Francesco Minervino, allenatore della squadra ospite, il quale conferma il comportamento offensivo del pubblico per tutto l'arco della partita, ma esclude che vi sia stata invasione di campo né durante l'intervallo né dopo; precisa di non aver visto personalmente alcun tifoso sul campo;

- rilevato che, ai sensi dell'art. 83 RG, non sono nel caso di specie utilizzabili le immagini televisive, peraltro non allegate dal reclamante;
- rilevato che, all'esito dell'istruttoria espletata, trovano conferma le sanzioni irrogate dal giudice di prime cure, tranne quella applicata ai sensi dell'art. 29, 3b RG, la quale deve essere riqualficata in quella di cui all'art. 29, 3a RG (invasione commessa da individuo isolato), con conseguente riduzione della sanzione;
- rilevato, infine, che effettivamente, per mero errore materiale, risulta duplicata la sanzione di cui all'art. 29, 5b;

PQM

in parziale accoglimento del reclamo commina alla soc. Olimpia Agropoli la sanzione della squalifica del campo di gioco per una gara, ai sensi dell'art. 29, 3a, commutata in sanzione pecuniaria pari a euro 275,00, ai sensi dell'art. 66 RG; conferma le ulteriori sanzioni, revocando la sanzione duplicata di cui all'art. 29, 5b.
Dispone incamerarsi il 75% della tassa reclamo.

.....
Napoli, 15 febbraio 2024

Il Presidente
Avv. Pasquale Raganati